

Codice A1610A

D.D. 19 giugno 2019, n. 345

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. VILLANOVA D'ASTI (AT) - Intervento: Nuova costruzione di una tettoia agricola all'interno dell'area sita in Strada vicinale della Bisocca. Autorizzazione paesaggistica.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore  
Mauro Martina

Il Dirigente  
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/544/2019A/A16.000  
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 10933/A1610A del 23/04/2019  
n. 12402/A1610A del 09/05/2019

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: VILLANOVA D'ASTI (AT)  
Intervento: Nuova costruzione di una tettoia agricola all'interno dell'area sita  
in Strada vicinale della Bisocca, foglio 7, mappale 438.  
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal richiedente in data 23 aprile 2019, con  
PEC del 19 aprile 2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento  
in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della  
normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata  
allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 9 maggio 2019 con  
nota del 9 maggio 2019,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di una  
nuova tettoia aperta di servizio ai capannoni e alle altre strutture dell'azienda agricola  
esistente e che, nello specifico, la stessa si configura come prosecuzione di una tettoia  
esistente con la quale si intende coprire un silos, anch'esso esistente, costituito da  
pareti in calcestruzzo armato a vista,

Classif. 11.100/544/2019A/A16.000

verificato che ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Villanova d'Asti non risulta, al momento, idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

rilevato, dalla Relazione paesaggistica semplificata, che:

- l'area su cui è prevista la tettoia in progetto è già interessata dall'edificazione del silos in calcestruzzo armato emergente dal piano di campagna;
- l'antica Torre di avvistamento Bisocca di Supponito, segnalata dalla tavola P4 del Ppr nella località in oggetto tra gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica e tra le testimonianze di valore storico e documentario, risulta essere esterna all'insediamento aziendale;
- le strutture aziendali esistenti risultano essere più vicine alla Torre Bisocca di Supponito rispetto alla tettoia in progetto e che, di conseguenza, la sua realizzazione sarà appena percettibile dalla torre così come evidenziato nella documentazione fotografica integrativa;
- sono comunque previste misure di mitigazione paesaggistica che prevedono la riqualificazione dell'esistente muro in calcestruzzo a vista mediante tinteggiatura con colore scuro riconducibile alle tonalità delle terre e del sottobosco (v. foto 3-bis);

*Classif. 11.100/544/2019A/A16.000*

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Mauro Martina*

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Giovanni Paludi*  
*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Allegato 2



Alessandria - Torino 10 GIU 2019

Ministero per i beni e le attività culturali  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E  
CUNEO

Alla REGIONE PIEMONTE  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
PEC: [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

p.c. comune di VILLANOVA D'ASTI  
Provincia di Asti

PEC: [villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it](mailto:villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it)

Prot. n. 7395 Class. 341006/388.1 All. NO

OGGETTO: Risposta al foglio rif. n. 10933/A1610A del 23/04/2019; n. 12402/A1610A del 09/05/2019  
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica  
DESCRIZIONE: VILLANOVA D'ASTI - (AT)  
Nuova costruzione di una tettoia agricola all'interno dell'area sita in Strada vicinale della  
Bisocca, foglio 7, mappale 438  
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 17/05/2019  
protocollo entrata richiesta n. 6171 del 20/05/2019  
RICHIEDENTE:  
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R.  
31/2017)  
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE  
DESTINATARIO: Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c (fascia 150 m fiumi, torrenti, corsi d'acqua), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Rilevato che il Comune di Villanova d'Asti non risulta, al momento, idoneo all'esercizio della delega e pertanto la competenza a rilasciare l'autorizzazione è in capo alla Regione;

Visto il parere favorevole e la Relazione della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, allegata all'istanza;

Questa Soprintendenza, considerato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato e che la soluzione progettuale prevede opere di mitigazione paesaggistica, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Codesta Amministrazione dovrà accertare nuovamente, prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che l'intervento in oggetto rientri nei disposti del D.P.R. 31/2017.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

